

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “PROFESSORESSA/RE EMERITA/O”
E DI “PROFESSORESSA/RE ONORARIA/O”**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento del titolo di “Professoressa/re emerita/o” e di “Professoressa/re onoraria/o” in conformità a quanto disposto dall’art.111 del R.D. n.1592/1933 (come sostituito dall’art. 53 della Legge n. 182/2025), dall’art.15, comma 2, della Legge n.311/1958, nonché dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 261/2026.

Articolo 2 – Presupposti e modalità del conferimento

1. La Scuola può proporre di conferire i seguenti titoli onorifici ai/alle docenti universitari/e di prima fascia che siano stati/e collocati/e a riposo presso la Scuola o dei/delle quali siano state accettate le dimissioni:
 - a) il titolo di “Professoressa/re emerita/o”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o stranieri nel ruolo di docente universitario/a di prima fascia per almeno venti anni;
 - b) il titolo di “Professoressa/re onoraria/o”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o stranieri per almeno quindici anni.
2. La proposta di conferimento dei predetti titoli, avanzata dal/dalla Direttore/Direttrice della Scuola al Ministero dell’università e della ricerca, può riguardare esclusivamente i/le docenti che siano cessati dal servizio da non più di due anni e che non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori alla censura, condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche, né sanzioni per violazione del codice etico.
3. La proposta, sostenuta dall’adesione di uno/a o più docenti di prima fascia, è formulata attraverso una relazione redatta utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’amministrazione. La relazione deve motivare adeguatamente il possesso, da parte dell’interessato/a, dei requisiti specificati al successivo art. 3. Tale proposta viene sottoposta al Consiglio della struttura accademica di ultima afferenza del/la docente interessato/a. La delibera del Consiglio della struttura accademica è quindi trasmessa al Senato accademico ai fini dell’approvazione finale della proposta di conferimento del titolo. Le delibere dei predetti organi accademici sono assunte in composizione ristretta ai/alle docenti di prima fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La proposta può essere ritirata dai/dalle docenti proponenti, ovvero l’interessato/a può rinunciarvi, mediante formale comunicazione indirizzata al/alla Direttore/Direttrice della Scuola, in qualsiasi momento dell’iter procedurale interno antecedente alla formale trasmissione al Ministero.
5. A seguito dell’approvazione del Senato accademico, la proposta di conferimento, a firma del/della Direttore/Direttrice, è trasmessa al Ministero dell’università e della ricerca entro novanta giorni dalla scadenza del termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o accettazione delle dimissioni del/la docente interessato/a.

Articolo 3 - Requisiti del conferimento

1. La relazione di cui all’art. 2 dovrà evidenziare che il/la docente ha contribuito ad accrescere il prestigio della Scuola con:
 - a) l’eccellenza dei meriti scientifici, riconosciuta a livello internazionale e attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica;
 - b) lo svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica;
 - c) la partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale.
2. La relazione dovrà altresì illustrare il possesso, da parte del/la docente, di almeno due dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) aver assunto almeno una carica accademica o un incarico di rilevante responsabilità presso organi o strutture della Scuola (direzione, vice-direzione, presidenza di Classe, prorettorato, titolarità di specifiche deleghe

direttoriali, coordinamento di corso di dottorato, presidenza del Comitato unico di garanzia, direzione di centri e laboratori);

- b) avere svolto incarichi scientifici di vertice, quali, a titolo esemplificativo, la presidenza/direzione o la segreteria generale di importanti società scientifiche, accademie, istituzioni scientifiche e culturali, nazionali o internazionali;
- c) aver coordinato, quale Principal Investigator o responsabile di nodi strategici all'interno di ampi partenariati, progetti scientifici internazionali o nazionali altamente competitivi e di elevata e indiscussa reputazione e rilevanza nella comunità scientifica di riferimento;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali, relativi all'attività scientifica e di ricerca, di indiscusso rilievo per la comunità scientifica di riferimento;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali della Scuola;
- f) aver prestato attività di docenza di ruolo presso la Scuola per almeno un triennio.

Articolo 4 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.
2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del/della Direttore/Direttrice, pubblicato all'Albo on line della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. In attuazione della normativa vigente, l'elenco aggiornato dei/delle docenti ai quali è stato conferito il titolo di "Professoressa/re emerita/o" o di "Professoressa/re onoraria/o" è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola.